



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
PROVINCIA DI MANTOVA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/5/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 4/6/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale. n.18 del 3/3/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/1/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale. n.123 del 21/12/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/06/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/04/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (...) abrogato
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti e rifiuti speciali o pericolosi
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa e Piano Finanziario
- Art. 14. Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tariffe per manifestazioni ed eventi
- Art. 22. Tributo provinciale
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero di rifiuti
- Art. 24 - Bis Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari
- Art. 24 - Ter Riduzione per l'adesione al servizio di postalizzazione con posta elettronica e di addebito bancario
- Art. 24 – Quater Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 25. Agevolazioni sociali
- Art. 25 - Bis. Riduzione per abitazioni principali ai fini IMU di pensionati AIRE.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. ~~Rimborsi~~. Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, rimborsi.
- Art. 34. Contenzioso

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 36. Clausola di adeguamento

Art. 37. Disposizioni transitorie

Art. 38. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

All. A: Rifiuti speciali assimilati agli urbani. (...) abrogato.

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione delle Stiviere della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI disciplinata dall'art.1, commi 641 e seguenti della legge n.147 del 27 dicembre 2013.¹
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.²
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani i rifiuti ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152³.

¹ Comma così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2020 a seguito abrogazione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 disposta dal comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nella precedente versione così recitava: "1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione delle Stiviere dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI".

² Comma così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 ed in vigore dal 1° gennaio 2021. Nella precedente versione così recitava: "1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio nazionale.

³ Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

5. Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁴.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani. (...) Abrogato⁵

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁶.

-
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

⁴ Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

⁵ Articolo soppresso con atto CC n. 53 del 28.06.2021 ed in vigore dal 1° gennaio 2021 a seguito modifica apportata, dall'art. 1 comma 10 del D.lgs n. 116/2020, al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs n. 152/2006. L'articolo, così, recitava: "1. Sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento. 2. Sono assimilati per quantità i rifiuti di cui all'allegato A) che non eccedono le quantità previste applicando i coefficienti Kd del DPR 158/99 approvati in sede di deliberazione delle tariffe, aumentati del 50% e moltiplicati per la superficie tassata."

⁶ a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.⁷
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

⁷ Comma così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: "1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati."

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche non operative, quali ad esempio i parcheggi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori e le relative aree di movimentazione degli automezzi, le aree verdi, e le aiuole;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono escluse dal tributo le utenze per le quali non siano attive le utenze dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica opportunamente documentate.⁸

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo nei casi previsti dal presente regolamento.⁹

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non

⁸ Comma così modificato con atto CC n.43/2015 con decorrenza 1° gennaio 2015; nella precedente versione così recitava: "La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità."

⁹ Comma così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: "5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo nei casi previsti dal presente regolamento."

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
- d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
- f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
- l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.¹⁰
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive, occupati da materie prime e/o merci che comportino la produzione di rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. L'utente dovrà dimostrare il conferimento dei rifiuti speciali a soggetto autorizzato allo smaltimento e/o recupero. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie; nel caso di locali o aree adibiti a magazzini che producano promiscuamente rifiuti urbani e speciali si applicano le riduzioni di superficie di cui all'art.10^{11 12}

¹⁰ Il comma 1 dell'art. 9 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: "1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti."¹⁰

¹¹ La lettera a) del comma 2, è stata così modificata con atto CC n.43/2015 con decorrenza 1° gennaio 2015; la versione precedente così recitava: *"le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie"*

¹² La lettera a) del comma 2 è stata così modificata con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: *"a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive, occupati da materie prime e/o merci che comportino la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. L'utente dovrà dimostrare il conferimento dei*

b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.¹³

c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al Comune, la sotto elencata documentazione:

a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi dagli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme

rifiuti speciali non assimilati a soggetto autorizzato allo smaltimento e/o recupero. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie; nel caso di locali o aree adibiti a magazzini che producano promiscuamente rifiuti assimilati e non assimilati urbani e speciali si applicano le riduzioni di superficie di cui all'art.10."

¹³ La lettera b) del comma 2 è stata così modificata con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: "b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi."

comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;¹⁴

- b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
- 4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.
- 5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.¹⁵
- 6. La tariffa è comunque dovuta nel caso di effettivo utilizzo del servizio pubblico.¹⁶

¹⁴ La lettera a) del comma 3 è stata così modificata con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021; nella precedente versione così recitava: "a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli d'agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;"

¹⁵ Il comma 5 dell'art. 9 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri".

¹⁶ Il comma 6 dell'art. 9 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "6. La tariffa è comunque dovuta nel caso di effettivo utilizzo del servizio pubblico, anche se l'utente dimostri la non assimilabilità per quantità di cui all'art.3, comma 2."

Art. 10. Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti urbani e rifiuti speciali o pericolosi. ¹⁷

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali che urbani sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
 - a) studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 30%;
 - b) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto 43%;
 - c) autocarrozzerie verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 43%;
 - d) falegnamerie, 19%
 - e) Fabbri, officine metalmeccaniche: 39%.
2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della superficie, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla riduzione di cui al comma 3, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 645 e 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

¹⁷ Articolo modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 01.01.2021. Nella precedente versione così recitava: "Art. 10. Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati urbani e rifiuti speciali o pericolosi. 1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati urbani sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato: a) studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 30%; b) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto: 43%; c) autocarrozzerie verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 43%; e) falegnamerie: 19% f) Fabbri, officine metalmeccaniche: 39%. 2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 3. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della superficie, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). 4. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla riduzione di cui al comma 3, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva."

- suscettibili di produrre rifiuti urbani.¹⁸
2. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 5. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
 6. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
 7. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.¹⁹
2. I costi efficienti di esercizio e di investimento sono individuati secondo i criteri indicati dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A) nella deliberazione 31ottobre 2019 n.443/2019/R/rif. e nei successivi atti di chiarimento ed interpretazione.²⁰
3. Soppresso.²¹
4. Soppresso.²²

¹⁸ Il comma 1 dell'art.11 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "1. Fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 645 e 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati."

¹⁹ Il comma 1 dell'art.12 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati."

²⁰ Il comma 2 dell'art.12 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2020. Nella precedente versione così recitava: "I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito."

²¹ Il comma 3 è stato soppresso con atto CC n. 38 del 28.09.2020. Nella precedente versione recitava: "3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni."

²² Il comma 4 è stato soppresso con atto CC n. 38 del 28.09.2020. Nella precedente versione recitava: 4. E' riportato a

Art. 13. Determinazione della tariffa e Piano Finanziario

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Economico Finanziario redatto dal gestore secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera n.443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), assicurando l'integrale copertura dei costi.²³
3. Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - A) una dichiarazione espressa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
 - B) una relazione che illustra sia i casi di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.²⁴

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione

nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo”.

²³ Il comma 2 dell'art.13 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2020. Nella precedente versione così recitava:” 2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio”.

²⁴ Il comma 3 dell'art. 13 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020. Il contenuto del comma 3 precedente è di fatto riportato al comma 4.

- relativo alla stessa annualità, salva diversa disposizione di legge.²⁵
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che sia pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.²⁶
 6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
 7. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
 8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.
 9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, oppure per effetto di deroghe consentite da norme di legge.
 - nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.²⁷
 10. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi

²⁵ La frase "salva diversa disposizione di legge" è stata aggiunta con le modifiche apportate con atto CC n. 54 del 28.06.2021 e in vigore dall'1.1.2021.

²⁶ Il comma 5 dell'art. 13 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020. La precedente versione così recitava: "4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente."

²⁷ Comma modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La modifica ha comportato l'aggiunta del seguente periodo: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*²⁷

ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

11. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo salvo i casi previsti dal successivo art.24 quater.²⁸

Art. 14. Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche sono suddivise secondo la categoria prevista dal successivo articolo 17.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
 - b. una quota variabile applicando la tariffa variabile (Tv) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.
3. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (Tv).

Art. 15. Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dal successivo articolo 18.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
 - b. una quota variabile, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq).

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

²⁸ Il comma 1 dell'art.13 è stato così modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 con decorrenza 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "11. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo salvo i casi previsti dal successivo art.24 quater."

4. Salvo quanto previsto dal successivo art. 17, comma 7, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.²⁹

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza fatta salva la possibilità per il soggetto passivo e per il Comune di dimostrare un diverso numero di occupanti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, comprendenti persone che hanno trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione

²⁹ Comma aggiunto con atto CC n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dall'1.1.2023

dell'invito di pagamento di cui all'art.31, comma 1; per le nuove utenze, il numero degli occupanti è quello risultante alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal periodo di riferimento seguente dalla data di variazione, salvo che, in caso di diminuzione, non ne consegua la nascita di una nuova utenza.³⁰³¹

8. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, diverse dalle abitazioni principali, il tributo è dovuto limitatamente ad un occupante virtuale.³²

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività definite ai sensi del precedente art. 13, comma 7, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Ai Bed & Breakfast si applica una tariffa pari a quella dovuta dalle utenze domestiche computando come numero di componenti il numero dei posti letto autorizzati.³³

³⁰ Comma così sostituito con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015; nella precedente versione il comma così recitava: *"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo giorno del periodo di riferimento del relativo avviso di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal periodo di riferimento seguente"*

³¹ Comma integrato con atto CC n.123 del 21/12/2018 ed in vigore dal 1° gennaio 2019: nella precedente versione il comma così recitava: *"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art.31, comma 1; per le nuove utenze, il numero degli occupanti è quello risultante alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal periodo di riferimento seguente."*

³² Comma aggiunto con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

³³ Comma aggiunto con atto CC n.10 del 25/1/2017, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.³⁴

Art. 20. Tributo giornaliero ³⁵

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecentosessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo di cui all'art.1, comma 816 della legge 27/12/2019 n.160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.

³⁴ Il comma 2 dell'art.19 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella precedente versione così recitava: "2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti."

³⁵ Articolo modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 in vigore dall' 1.1.2021. Nella precedente versione così recitava: "1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecentosessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfetariamente in euro dodici. 6. Per i promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottano l'uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, non si applica la maggiorazione prevista dal comma 2. 7. L'ufficio ecologia del Comune verifica l'effettivo uso di stoviglie pluriuso o biodegradabili e lo comunica all'ufficio tributi. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. "

5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.
6. Per i promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottano l'uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, non si applica la maggiorazione prevista dal comma 2. L'ufficio ecologia del Comune verifica l'effettivo uso di stoviglie pluriuso o biodegradabili e lo comunica all'ufficio tributi.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. Sono esonerati dal versamento della tari giornaliera le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto la stessa è assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 del medesimo articolo.

Art. 21 – Tariffe per manifestazioni ed eventi

1. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista all'art. 20, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio, smaltimento e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
2. Il corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativa tassa di occupazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 1.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale del 5% del prelievo collegato, salvo diversa deliberazione della Provincia.³⁶

³⁶ Il comma 2 dell'art. 22 è stato così modificato con atto cc n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.³⁷

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono i locali e le aree scoperte private, adibite ad attività stagionale oppure condotte in via non continuativa, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa fissa e la tariffa variabile, della categoria corrispondente, ridotte del 30%.

Art. 24. Riduzioni per il recupero di rifiuti

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, a condizione che le stesse posseggano un orto o un giardino, è applicata una riduzione del 30 % della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di

precedente versione così recitava: "Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale."

³⁷ Il comma 3 dell'articolo 22 è stato aggiunto con atto CC n. 53 del 28.06.2021 in vigore dall'1.1.2021.

- competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata ogni tre anni di imposta.³⁸
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, compete una riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.³⁹ A tal fine i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano la tipologia di rifiuto che intendono avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, i dati del soggetto che procederà all'attività di riciclo, e la stima preventiva della quantità di rifiuti da conferire. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l'anno 2014 la istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento. Entro il 31 gennaio dell'anno seguente il contribuente sarà tenuto a presentare apposita autodichiarazione delle tipologie e delle quantità effettivamente avviate al riciclo e dei soggetti ai quali sono stati conferiti i rifiuti. L'ufficio tributi potrà richiedere copia della documentazione comprovante le quantità e il corretto conferimento dei rifiuti. La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Kg avviati al riciclo}}{\text{Kg avviati al riciclo} + \text{Kg conferiti al servizio pubblico}}$$

In caso di impossibilità di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico la riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Kg avviati al riciclo}}{\text{Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate}}$$

con un massimo dell'80%.

³⁸ Il Comma è stato modificato con atto CC n.10 del 25/1/2017, in vigore dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art.208, comma 19 bis e dell'art.180, comma 1 septies del Dlgs n.152/2006. Nella precedente versione così recitava: *"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto e che si impegnano ad effettuarlo in modo continuativo, si applica una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, a condizione che le stesse posseggano un orto o un giardino, e siano disponibili ad accettare eventuali controlli che egli organi competenti vorranno predisporre. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza"*. Il comma era stato modificato anche con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. Nella precedente versione così recitava: *"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante l'eventuale acquisto dell'apposito contenitore, e l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento"*.

³⁹ Il comma 2, primo periodo, art.24 è stato modificato con atto CC n. 53 del 28.06.2021 in vigore dall'1.1.2021. La precedente versione del primo periodo del comma 2 art. 24, così recitava: *"Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani, compete una riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo."*

3. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e va imputata all'apposito stanziamento del bilancio comunale. Il Comune procede ai rimborsi dovuti, o al conguaglio con le rate successive dovute dagli utenti. Nel caso le riduzioni dovute superino l'importo stanziato, la spesa eccedente è imputata al piano finanziario dell'anno successivo.⁴⁰
4. In presenza di superfici detassate per le quali non si dimostri l'effettiva provenienza dei rifiuti avviati al riciclo, sarà comunque riconosciuta una agevolazione pari ad una quantità di rifiuti proporzionale al rapporto tra superfici tassate e totali dell'insediamento.⁴¹
5. Nel caso di conferimento di rifiuti misti (imballaggi misti o casi analoghi) è riconosciuta l'agevolazione solo a condizione che venga documentato il processo produttivo che ha consentito l'effettivo riciclo dei rifiuti stessi.⁴²
6. L'agevolazione non è riconosciuta per l'attività di recupero diversa dal riciclo, quale ad esempio la trasformazione dei rifiuti in energia, il trattamento per ottenere combustibili, il riempimento.⁴³

⁴⁰ Comma sostituito in seguito alla modifica del comma 652, art.1 della legge n.147/2013, attuato dal DL n.16/2014 convertito nella legge n. 68/2014. La precedente versione del comma 2 era:

2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al recupero a proprie spese rifiuti assimilati agli urbani, compete una riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati. A tal fine i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano la tipologia di rifiuto che intendono avviare al recupero a proprie spese, i dati del soggetto che procederà all'attività di recupero, e la stima preventiva della quantità di rifiuti da conferire. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l'anno 2014 la istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento. Entro il 31 gennaio dell'anno seguente il contribuente sarà tenuto a presentare apposita autodichiarazione delle tipologie e delle quantità effettivamente avviate al recupero e dei soggetti ai quali sono stati conferiti i rifiuti. L'ufficio tributi potrà richiedere copia della documentazione comprovante le quantità e il corretto conferimento dei rifiuti. La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg avviati al recupero

Kg avviati al recupero + Kg conferiti al servizio pubblico

In caso di impossibilità di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico la riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg avviati al recupero

Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate

La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e va imputata all'apposito stanziamento del bilancio comunale. Il Comune procede ai rimborsi dovuti, o al conguaglio con le rate successive dovute dagli utenti. Nel caso le riduzioni dovute superino l'importo stanziato, la spesa eccedente è imputata al piano finanziario dell'anno successivo.

⁴¹ Comma così sostituito con atto CC n 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. Nella precedente versione così recitava: "Ai fabbricati rurali ad uso abitativo è applicata una riduzione del 20%."

⁴² Comma introdotto con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

⁴³ Comma introdotto con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

7. Limitatamente all'anno 2021 il termine per la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2, è prorogata al 31 luglio 2021.⁴⁴

Art. 24 – Bis Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari⁴⁵

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione diretta o indiretta a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, indirettamente, a favore di associazioni assistenziali o di volontariato o altri enti del terzo settore, o, direttamente, a soggetti indigenti residenti indicati dal servizio sociale del Comune.
3. Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni tra Comune, ente del terzo settore e azienda che cede i prodotti.
4. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
5. La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg ceduti gratuitamente

Kg ceduti gratuitamente + Kg conferiti al servizio pubblico

In caso di impossibilità di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico la riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

⁴⁴ Il comma 7 dell'articolo 24 è stato aggiunto con atto CC n. 53 del 28.06.2021.

⁴⁵ Articolo inserito *ex novo* con atto CC n.10 del 25/1/2017, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate

con un massimo del 30%.

6. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e va imputata all'apposito stanziamento del bilancio comunale. Il Comune procede ai rimborsi dovuti, o al conguaglio con le rate successive dovute dagli utenti. Nel caso le riduzioni dovute superino l'importo stanziato, la spesa eccedente è imputata al piano finanziario dell'anno successivo.
7. I contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i prodotti alimentari che intendono cedere e i soggetti destinatari, e la stima preventiva della quantità.
8. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa.
9. Per l'anno 2017 la istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento.
10. Entro il 31 gennaio dell'anno seguente il contribuente sarà tenuto a presentare apposita autodichiarazione delle tipologie e delle quantità effettivamente cedute e dei soggetti ai quali sono state conferite.
11. L'ufficio tributi potrà richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità, e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

Art. 24 – Ter Riduzioni per l'adesione al servizio di postalizzazione con posta elettronica e di addebito bancario⁴⁶

1. Alle Utenze Domestiche e Non Domestiche che autorizzano la postalizzazione tramite posta elettronica degli avvisi e delle comunicazioni riguardanti la gestione della tariffa, è riconosciuta una riduzione della tariffa, sulla base del risparmio del Comune per le spese di stampa e postalizzazione degli avvisi.
2. La riduzione può essere aumentata per le Utenze Domestiche e Non Domestiche di cui al comma 1 che autorizzano continuativamente il pagamento con addebito su proprio conto corrente bancario o postale.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono stabilite contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe domestiche e non domestiche.
4. Il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti comporteranno il venir meno della riduzione con relativo recupero degli importi sull'anno successivo.⁴⁷

⁴⁶ Articolo inserito ex novo con atto CC n.10 del 25/1/2017, in vigore dal 1° gennaio 2017

⁴⁷ Il comma 4 dell'art. 24 è stato aggiunto con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

Art. 24 – Quater Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico⁴⁸

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

⁴⁸ L'articolo 24- Quater è stato aggiunto con atto CC n. 53 del 28.06.2021 in vigore dall'1.1.2021 e modificato con atto CC n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dall'1.1.2023. La precedente versione così recitava: " **Art. 24 – Quater Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico** 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine per la comunicazione è il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, con possibilità di integrare o rettificare la comunicazione entro il 31 luglio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali: se successiva al 30 giugno, o al 31 maggio 2021, avrà effetto dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune."

effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore a due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti utilizzando specifico modello predisposto dal Comune.
4. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata preventivamente via pec al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine per la comunicazione è il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, con possibilità di integrare o rettificare la comunicazione entro il 31 luglio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali: se successiva al 30 giugno, o al 31 maggio 2021, avrà effetto dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

Art. 25. Agevolazioni sociali.

1. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Comune la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. esonero totale o parziale della tariffa nel caso di utenze domestiche attive occupate

- da persone o nuclei familiari, in casi gravi segnalati con attestazione dai Servizi Sociali del Comune;
- b. esonero totale o parziale dalla tariffa nel caso di utenze domestiche occupate da persone o nuclei familiari in condizioni particolarmente svantaggiate o di difficoltà economica, individuati secondo i criteri specificati con provvedimento della Giunta Comunale.⁴⁹
2. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Comune, la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche, che rispettino i criteri individuati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta Comunale e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. esonero totale o parziale dalla tariffa nel caso di utenze colpite da calamità naturali che ne abbiano comportato la chiusura temporanea o la sensibile riduzione dell'attività.
 - b. esonero totale o parziale dalla tariffa nel caso di utenze che, a causa della presenza di cantieri inerenti opere pubbliche attuate dal Comune, abbiano subito la chiusura temporanea o la sensibile riduzione dell'attività.⁵⁰
 - c. esonero totale o parziale dalla tariffa nel caso di emergenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale e regionale, che ne abbia comportato la chiusura temporanea e la sensibile riduzione dell'attività.⁵¹
 3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.⁵²

Art.25 Bis Riduzione per abitazioni principali ai fini IMU di pensionati AIRE

1. A decorrere dal 1/1/2015, in applicazione a quanto disposto dall'art.9 bis, commi 1 e 2, del DL 47/2014, convertito con L.80/2014⁵³, la TARI dovuta per le utenze domestiche

⁴⁹ Comma così modificato con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. La precedente versione così recitava: "1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. esonero totale o parziale della tariffa nel caso di utenze domestiche attive occupate da persone o nuclei familiari, in casi gravi segnalati con attestazione dai Servizi Sociali del Comune"

⁵⁰ Il comma 2 è stato così modificato con atto CC n.43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. Il contenuto del comma 2 precedente è di fatto riportato al comma 3.

⁵¹ Lettera aggiunta con atto CC n° 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020.

⁵² Il comma 3 è stato inserito con atto CC n.43 del 4/6/2015, ma di fatto riproduce quanto in precedenza previsto dal comma 2; è in vigore dal 1° gennaio 2015. Nella precedente versione così recitava: "Le agevolazioni di cui al comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa"

⁵³ Art.9 bis "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero."

All'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al settimo periodo, le parole da "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso, è ridotta di 2/3.⁵⁴

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta.⁵⁵

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne della famiglia o della convivenza nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza domestica, l'ufficio tributi provvederà alla variazione dell'intestazione nei confronti di un componente maggiorenne del nucleo familiare, dandone comunicazione allo stesso.

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

⁵⁴ Il comma 1 dell'art. 25 Bis è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella precedente versione così recitava: "A decorrere dal 1/1/2015, in applicazione a quanto disposto dall'art.9 bis, commi 1 e 2, del DL 47/2014, convertito con L.80/2014⁵⁴, la TARI dovuta per le abitazioni rientranti nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art.9 bis è ridotta di 2/3.

⁵⁵ Il comma 2 dell'art. 25 Bis è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella precedente versione così recitava: "2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei requisiti per essere considerata "abitazione principale" ai sensi della normativa sopra citata."

6. L'ufficio tributi, qualora disponga di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, può iscrivere a ruolo TARI il contribuente anche in assenza della prescritta dichiarazione.⁵⁶

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.⁵⁷
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di convivenza;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati identificativi degli altri soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. l'indicazione dei dati del proprietario o dei proprietari dell'immobile se i locali o le aree sono condotti da soggetti diversi dal proprietario;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti a tariffa; il dettaglio dei locali e delle aree e relativi superfici può essere omesso se viene presentata planimetria dei locali e delle aree con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - h. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente, per la ricezione di tutta la comunicazione necessaria;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata);

⁵⁶ I commi 5 e 6 sono stati aggiunti con atto CC n.18 del 3/3/2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2016.

⁵⁷ Comma modificato con atto n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dal 01.01.2023. Il precedente comma così recitava:
"1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati".

- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. il recapito postale, di posta elettronica del contribuente, per la ricezione di tutta la comunicazione necessaria
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del Comune, oppure tramite fax o posta elettronica non certificata purché sia allegata copia di documento di identità valido. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare comunicate ai sensi dei precedenti commi, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).⁵⁸

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino

⁵⁸ Comma aggiunto con atto CC n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dall'1.1.2023

all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo o maggiore tributo dovuto, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, spese e oneri di riscossione, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.⁵⁹
3. Si applica l'art.16 del testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali in materia di dilazione del versamento.⁶⁰
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.⁶¹

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento

⁵⁹ Il comma 2 è stato così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora."

⁶⁰ Comma sostituito con atto n.18 del 3/3/2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; nella precedente versione così recitava: "E in facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere rateazioni delle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale può emettere indirizzi sui criteri da adottare per la concessione di rateazioni".

⁶¹ Comma modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La modifica ha comportato l'aggiunta della seguente frase: "purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato."

- per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i. dall'art.28 del Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali.⁶²

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni e agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento con annessi modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate definite nella parte fissa e nella parte variabile, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve altresì contenere tutti gli elementi previsti dall'art.7 della legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dell'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'importo annuo è suddiviso in almeno due rate scadenti a distanza di sei mesi l'una dall'altra. È previsto di norma l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere un documento di riscossione in formato elettronico ai sensi dell'art.24 ter. A tal fine l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.⁶³ L'avviso di

⁶² Comma sostituito con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a. a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b. a un nono del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;⁶²
- c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

⁶³ Comma così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. Nella precedente versione così recitava: Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta

pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.⁶⁴

2. Si applica l'art.16 del testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali in materia di dilazione del versamento.⁶⁵
3. In relazione all'importo minimo del versamento, trova applicazione l'art.15, comma 366, del testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali⁶⁷
4. Nelle more di approvazione delle tariffe, l'ufficio tributi può chiedere il pagamento delle rate dovute applicando le tariffe dell'anno precedente, che saranno conguagliate con la rata di saldo.
5. L'ufficio tributi può con il medesimo avviso inviare i modelli precompilati riguardanti l'IMU e la TARI.
6. La giunta comunale può stabilire deroghe motivate alle scadenze normali di cui al comma 1.
7. Soppresso.⁶⁸
8. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità previste dalla legge, pertanto oltre al versamento mediante modello F24 di cui all'art.17 del Dlgs n.241/1997 trasmesso ad ogni contribuente con l'invito di pagamento di cui al comma 1, sarà possibile effettuare il versamento anche con altre modalità quali, bonifico bancario, addebito

semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo delle componenti tariffa fissa e variabile minima del servizio rifiuti e tariffa servizi indivisibili in due rate di norma scadenti il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

⁶⁴ Gli ultimi tre periodi del comma 1 sono stati aggiunti con atto n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dal 01.01.2023.

⁶⁵ Comma sostituito con atto CC n.18 del 23/3/2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; nella precedente versione così recitava: *I contribuenti di utenze non domestiche tenuti a versare importi annuali superiori a 1.000 euro possono richiedere il versamento in rate trimestrali, bimestrali o mensili, con scadenza nei rispettivi trimestri, bimestri o mesi di competenza, purché l'ultima rata abbia scadenza nell'anno di emissione dell'avviso. (Comma così modificato con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015. La modifica ha comportato l'inserimento della frase "purché l'ultima rata abbia scadenza nell'anno di emissione dell'avviso")*

⁶⁶ Art. 15 "Riscossione"; Comma 3:" Nel rispetto dei principi posti dall'art.25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, non vengono riscossi importi inferiori a € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi. Per l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tosap, il versamento minimo è € 1,00

⁶⁷ Comma inserito con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

⁶⁸ Comma soppresso con atto CC n.10 del 25/1/2017. Nella precedente versione così recitava: *"È in facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere rateazioni applicando gli interessi di cui all'art.32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale può emettere indirizzi sui criteri da adottare per la concessione di rateazioni"*.

Sepa o IUV del sistema PAGOPA.⁶⁹

9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento, emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, spese e oneri di riscossione. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.⁷⁰

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura e con i criteri stabiliti dal testo unico dei tributi comunali.

Art. 33. Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, rimborsi⁷¹

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 31.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;

⁶⁹ Comma 8 art. 31 è stato modificato con atto CC n.38 del 28.09.2020 la modifica ha comportato l'aggiunta della seguente frase: "IUV del sistema PAGOPA".

⁷⁰Comma così modificato con atto CC n. 38 del 28.09.2020 in vigore dall'1.1.2020. La precedente versione così recitava: "Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

⁷¹ Articolo modificato con atto CC n. 34 del 17/04/2023 ed in vigore dal 1° gennaio 2023. Nella precedente versione così recitava: "**Art. 33 Rimborsi. 1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art.17 del Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali."

- d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo/richiede l'informazione/richiede la rettifica;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo quanto previsto dalla successiva lettera d). Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett.b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel

rispetto dei termini decadenziali di cui al comma successivo. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art.17 del Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 38. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in due rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2014.
2. In considerazione della proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 maggio, per l'anno 2015 il tributo è suddiviso in due rate con scadenza il 16 luglio ed il 16 novembre.⁷²
3. La Giunta Comunale può stabilire deroghe motivate alle scadenze di cui al comma 1 e 2.

⁷² Comma aggiunto con atto CC n. 43 del 4/6/2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (...) Abrogato

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, scuole guida, scuole di ballo, scuole guida
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, feste di partito, feste popolari, concerti, manifestazioni sportive, fiere
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito, uffici⁷³
13. Cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, altri negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli, fiori e piante, vendita miele
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco e sale scommesse

⁷³ Gli uffici professionali sono passati dalla categoria 11 alla categoria 12 ai sensi dell'art.58 quinquies del decreto fiscale n.124/2019 convertito nella legge n.157/2019. La modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2020.